



SACCO & PARTNERS srl

STP (Società tra Professionisti)

Dottori Commercialisti – Revisori Legali dei conti

Corporate Tax Consultancy

25124 BRESCIA, Via Rodi n.27 - Tel. 030/2426211 (r.a.) Fax 030/2422047
Registro Imprese di Brescia - Codice Fiscale - Partita IVA n. 02171980176
Capitale Sociale Euro 100.000 i.v. - web site: www.saccopartners.it
e-mail: saccopartners@saccopartners.it PEC: saccopartnerservizi@legalmail.it

Brescia, lì 2 Novembre 2020

A tutta la Spett.le Clientela

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 24 DEL 2/11/2020

**Decreto Ristori: - novità relative al contributo a fondo perduto,
- credito d'imposta per contratti di locazione,
- proroga Cassa Integrazione e divieto licenziamenti**

Gentile cliente,

si segnalano le principali novità introdotte dal Decreto Ristori, relative al contributo fondo perduto, al credito d'imposta per contratti di locazione e alla proroga della Cassa integrazione e del divieto licenziamenti.

1) DECRETO RISTORI: NOVITÀ RELATIVE AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L'art. 1 del DL 28 ottobre 2020 n. 137 (decreto Ristori), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale straordinaria della G.U. n. 269 del 28 ottobre, definisce la disciplina del **nuovo contributo** a fondo perduto destinato agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive.

A differenza della precedente agevolazione, la platea dei beneficiari è definita in base a codici ATECO specificatamente indicati e **include** anche le imprese con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.

In particolare, il contributo è riconosciuto ai soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del **25 ottobre 2020** e, ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 633/72, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al DL 137/2020 (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi; si veda la tabella in calce).

Ulteriori codici ATECO potranno essere individuati con decreto, purché tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive del DPCM **24 ottobre 2020**.

Resta ferma la condizione del **calo del fatturato**, per cui l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2020** deve essere inferiore ai **2/3** a quello di **aprile 2019**. Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito ai soggetti riportati nell'Allegato 1 al DL **137/2020** che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del DL 34/2020 (e che non l'abbiano restituito), il nuovo contributo è corrisposto **automaticamente** dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui al citato art. 25 (es. quelli con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro, esclusi dalla precedente agevolazione), il nuovo contributo è invece riconosciuto previa presentazione di apposita **istanza**, esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati in precedenza. Termini e modalità per la trasmissione delle istanze saranno definiti da un provvedimento.

Quanto alla determinazione del contributo, l'importo del beneficio varia **dal 100% al 400%** di quanto previsto in precedenza. Le quote percentuali (100%, 150%, 200% e 400%) sono definite per settore economico nell'Allegato 1 al DL 137/2020, come

riepilogato nella tabella in calce.

Per i soggetti che hanno già beneficiato del **%vecchio+** contributo, il nuovo contributo a fondo perduto è determinato come quota del contributo già erogato ai sensi dell'art. 25 del DL 34/2020. Si ricorda che il **%vecchio+** contributo era determinato applicando alla differenza tra fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 e di aprile 2019 una percentuale definita in relazione all'ammontare di ricavi/compensi 2019 (20% per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro; 15% se superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro; 10% se superiori a 1 milione e fino a 5 milioni).

Qualora si tratti di soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, l'ammontare del nuovo contributo è determinato applicando le percentuali previste nell'Allegato 1 agli **importi minimi** di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi.

Per i soggetti che non avevano beneficiato del precedente, l'ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nella istanza trasmessa e dei criteri stabiliti per il **precedente contributo** a fondo perduto ex art. 25 commi 4, 5 e 6 del DL n. 34/2020. Con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%. In ogni caso, l'importo del contributo a fondo perduto del DL Ristori non può essere superiore a **150.000 euro** (limite da considerare per unità produttiva per alberghi e simili). A titolo **esemplificativo**, considerando un ristoratore con ricavi 2019 pari a 600.000 euro e un calo del fatturato relativo ad aprile 2020-2019 pari a 50.000 euro, il contributo riconosciuto dal DL Ristori sarà pari a 15.000 euro (dato dal 15% di 50.000 = 7.500 **%vecchio+** contributo, moltiplicato per il coefficiente del 200% previsto per il codice ATECO 561011).

Per effetto dell'espresso richiamo all'art. 25 comma 7 del DL 34/2020, il contributo in esame non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Inoltre, il contributo viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal **Quadro temporaneo** sugli aiuti di Stato, di cui alla comunicazione 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* e successive modifiche. Sul tema, si segnala che il limite massimo di 800.000 ivi previsto deve essere riferito al gruppo e non alla singola impresa (circolare Dipartimento delle Politiche comunitarie datata **18 giugno 2020**, § 6, pubblicata solo di recente).

%	Codici ATECO
100%	493210 - Trasporto con taxi 493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
150%	551000 - Alberghi 552010 - Villaggi turistici 552020 - Ostelli della gioventù 552030 - Rifugi di montagna 552040 - Colonie marine e montane 552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 561030 - Gelaterie e pasticcerie 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina
200%	493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 561011 - Ristorazione con somministrazione 561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 561042 - Ristorazione ambulante 561050 - Ristorazione su treni e navi 562100 - Catering per eventi, banqueting 591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 591400 - Attività di proiezione cinematografica

	749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e di intrattenimento 799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 823000 - Organizzazione di convegni e fiere 855209 - Altra formazione culturale 900101 - Attività nel campo della recitazione 900109 - Altre rappresentazioni artistiche 900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie 900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 931110 - Gestione di stadi 931120 - Gestione di piscine 931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti 931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca 931200 - Attività di club sportivi 931300 - Gestione di palestre 931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 931999 - Altre attività sportive nca 932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici 932930 - Sale giochi e biliardi 932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca 960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 960420 - Stabilimenti termali 960905 - Organizzazione di feste e cerimonie
400%	932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili

2) NOVITÀ RELATIVE AL CREDITO D'IMPOSTA PER CONTRATTI DI LOCAZIONE

Tax credit affitti esteso all'ultimo trimestre del 2020, ma solo per le imprese operanti nei settori colpiti dalle ultime chiusure anti Covid-19.

L'articolo 8 del **decreto Ristori (DI 137/2020)** proroga, per i contribuenti con codice Ateco compreso nella lista allegata al decreto, il credito di imposta sugli affitti di immobili non abitativi di cui **all'articolo 28 del decreto Rilancio**.

Rimane la condizione di calo del fatturato del singolo mese di almeno il **50 per cento**. Problemi potrebbero derivare dalla necessità di **pagare i canoni entro il 2020**.

Tra gli interventi di sostegno contenuti nel decreto legge 137/2020, in vigore dal 29 ottobre, un particolare interesse riveste l'estensione temporale del credito di imposta sulla locazione di immobili strumentali ai canoni relativi ai mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2020**. La misura, che riguarda esclusivamente le imprese la cui attività rientra nei settori **Ateco individuati nell'allegato al decreto legge 137/2020** (qui sopra riportato), è importante perché, in tali settori (ristorazione, alberghi, palestre e piscine, cinema, attività di intrattenimento ecc.), il peso finanziario dei canoni di locazione è spesso molto rilevante.

Il nuovo **tax credit sui canoni di affitto spetta indipendentemente dall'ammontare dei ricavi 2019** e dunque anche ai contribuenti che si collocano oltre la **soglia di 5 milioni** prevista (tranne che per alberghi, terme, agriturismo, agenzie di viaggio e tour operator) **dall'articolo 28 del decreto legge 34/2020**.

Rimangono applicabili le altre regole dettate dal decreto rilancio, tra cui, in particolare, la condizione di **riduzione del fatturato, nel mese per il quale si applica il tax credit, di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente mese del 2019**.

Pertanto almeno il 50% di calo **ottobre 2020** su **ottobre 2019**, almeno il 50% di calo **novembre 2020** su **novembre 2019**, almeno il 50% di calo **dicembre 2020** su **dicembre 2019**.

I canoni devono essere stati regolarmente corrisposti.

Riduzione non richiesta invece (neppure per il nuovo tax credit) **per chi ha avviato**

Attività dal 2019 e per chi ha sede in un comune con stato calamitoso già in essere al 31 gennaio 2020.

Le misure del credito, come pure la possibilità e le modalità di cessione, restano quelle originarie: **60 per cento del canone di locazione**, percentuale ridotta al **30 per cento per affitti di azienda e prestazioni complesse comprensive anche dell'uso di un immobile non abitativo** (50 per cento per affitti di azienda di strutture turistico-ricettive che già potevano applicare il bonus fino a dicembre 2020; misure, queste, introdotte dal decreto Agosto).

Tra le condizioni previste dalla norma originaria, e ora interamente richiamate, vi è la necessità che il canone su cui spetta il tax credit sia pagato nel periodo di **imposta 2020**. Si tratta di una regola che renderà problematica la applicazione del nuovo tax credit soprattutto con riferimento ai canoni di novembre e dicembre che l'affittuario potrebbe non essere in grado di saldare entro la fine dell'anno, neppure cedendo il credito di imposta al proprietario, dato che la quota residua si deve comunque versare. La legge di conversione dovrebbe opportunamente ampliare almeno di un semestre l'arco temporale in cui può avvenire il pagamento.

Anche a questa agevolazione si applicano i limiti comunitari delle misure di aiuto di cui alla comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020. A differenza delle modifiche apportate dall'articolo 77 del DL 104/2020 (tra cui l'estensione del credito al mese di giugno), **non è prevista la preventiva autorizzazione della Commissione Ue**.

3) NOVITÀ RELATIVE ALLA CASSA INTEGRAZIONE E BLOCCO LICENZIAMENTI

Altre **sei settimane di cassa integrazione** utilizzabili fino al **31 gennaio 2021** (ma con l'eventuale pagamento di un contributo addizionale legato al calo di fatturato nei primi sei mesi del 2020) e quattro settimane di esonero contributivo per chi decide di non avvalersi degli ammortizzatori sociali. Fino alla stessa data sarà prorogato il **blocco dei licenziamenti**, mentre ai lavoratori stagionali del turismo e degli altri settori, ai lavoratori dello spettacolo, ai venditori porta a porta sarà erogata un'indennità omnicomprensiva di mille euro (bonus che scende invece a 800 euro per gli sportivi con contratto di collaborazione). Sono alcune delle misure del «pacchetto lavoro» contenute nel decreto legge Ristori DL n. 137 del 28 ottobre 2020, e diretto a sostenere imprese e lavoratori di fronte alla nuova ondata di contagi da Coronavirus.

Cassa integrazione

Il provvedimento prevede la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per una **durata massima di 6 settimane tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021**. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto Agosto (dl 104/2020), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati alle nuove sei settimane. Inoltre, il nuovo periodo di Cig, Ago e Cigd sarà riconosciuto soltanto ai datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato (e decorso) l'ulteriore periodo di nove settimane previsto dal decreto-legge 104/2020. I datori di lavoro che presentano domanda per la concessione delle nuove sei settimane hanno l'obbligo di versare un contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. L'aliquota contributiva addizionale è differenziata sulla base della riduzione di fatturato registrato nel **primo semestre 2020** rispetto al fatturato relativo al corrispondente periodo del 2019, è pari al 18% per chi non ha avuto cali di fatturato e del 9% se la riduzione è stata inferiore al 20%. Nessun contributo sarà invece dovuto dai datori di lavoro che abbiano registrato **perdite superiori al 20%**, da chi ha avviato l'attività di impresa successivamente al 1 gennaio 2019, nonché dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura delle attività. Le imprese che non fanno ricorso agli ammortizzatori sociali, così come già previsto dal decreto Agosto, possono usufruire dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per altre quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021. Chi invece già beneficiava dell'esonero potrà rinunciare alla parte non goduta e richiedere la Cig (per sei settimane).

Sono previste comunque a breve ulteriori novità sulla Cassa Integrazione e sul divieto di licenziamento, novità che verranno introdotte come conseguenza dei nuovi Dpcm che saranno emanati nei prossimi giorni in base all'andamento della diffusione del Coronavirus.

Reddito di emergenza

I 146mila nuclei familiari percettori del Rem potranno contare su **una mensilità aggiuntiva per il mese di novembre 2020**. Una mensilità sarà erogata anche a nuovi beneficiari che cumulativamente presentino due requisiti: valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia compresa tra 400 e 840 euro a seconda della composizione del nucleo e assenza in famiglia di beneficiari di altre indennità legate all'emergenza Covid-19.

Lavoratori stagionali

Una nuova indennità **una tantum di 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo e di altri settori produttivi**. Il bonus andrà ai dipendenti stagionali (anche in somministrazione) del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto Ristori e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi. La stessa indennità è prevista anche gli stagionali di settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore del dl, lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari nello stesso periodo di contratti autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore a 5 mila euro, titolari di partita Iva attiva e iscritti alla gestione separata Inps e non ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet **www.saccopartners.it** che Vi invitiamo a consultare.

Cordiali saluti
Sacco & Partners Srl
STP (Società tra Professionisti)